

DELIBERAZIONE 3 FEBBRAIO 2026

14/2026/R/GAS

IMPLEMENTAZIONE DELL'ARTICOLO 70 DEL REGOLAMENTO (UE) 2024/1789 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 137/02

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1372^a riunione del 3 febbraio 2026

VISTI:

- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
- la direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019;
- il regolamento (UE) 2017/459 della Commissione del 16 marzo 2017 (di seguito: regolamento 2017/459 o regolamento CAM);
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 (di seguito: regolamento 2024/1789) ed il relativo Allegato 1, articolo 2 (di seguito: regolamento CMP);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive del 28 aprile 2006;
- i decreti direttoriali del Ministero dello Sviluppo economico (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica) 20 maggio 2020 (di seguito: Decreto Transmed e Decreto Greenstream);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02 (di seguito: deliberazione 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2006, 168/06;
- la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2013, 332/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2013, 411/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A ed il relativo Allegato A recante "Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico" (di seguito: deliberazione 649/2014/A);

- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2014, 137/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 137/2014/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 10 luglio 2014, 333/2014/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 7 novembre 2014, 552/2014/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 5 novembre 2015, 36/2015/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 13 aprile 2017, 242/2017/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2017, 892/2017/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2019, 245/2019/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2019, 308/2019/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2021, 324/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 324/2021/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2023, 421/2023/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 3 febbraio 2026, 17/2026/R/gas (di seguito: deliberazione 17/2026/R/gas).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi della legge 481/95, nonché del decreto legislativo 164/00, l'Autorità è investita in via generale di funzioni di regolazione in tema di condizioni di accesso ed erogazione del servizio di trasporto del gas naturale, anche con riferimento ai punti di entrata della rete nazionale di gasdotti interconnessi con l'estero e con terminali di rigassificazione;
- con la deliberazione 137/02, l'Autorità ha adottato disposizioni relative all'adozione di garanzie di libero accesso al servizio di trasporto del gas naturale e norme per la predisposizione dei codici di rete;
- la deliberazione di cui sopra è stata aggiornata nel corso degli anni per tenere anche conto della normativa europea di riferimento, la cui applicazione era vincolante presso tutti i punti di interconnessione tra reti di Stati membri dell'Unione europea e facoltativa (su decisione delle singole autorità di regolazione nazionali) in relazione alle interconnessioni con paesi non UE;
- in particolare, al fine di assicurare una gestione efficiente e coordinata dei meccanismi di allocazione della capacità di trasporto, l'Autorità ha esteso volontariamente le disposizioni europee in materia di allocazione della capacità di trasporto (di cui al regolamento 2017/459) e gestione delle congestioni anche ai punti di interconnessione con paesi diversi dagli Stati membri dell'Unione europea, limitatamente alle disposizioni che sono state ritenute più idonee a garantire una maggiore efficienza nella gestione complessiva dei conferimenti;
- i punti di entrata e uscita del sistema nazionale di gasdotti connessi con l'estero sono i seguenti: Tarvisio, Gorizia e Melendugno (che collegano il sistema rispettivamente con: Austria, Slovenia e l'*interconnector* TAP) che si configurano come punti di interconnessione interni all'Unione europea; Passo Gries (al confine con la Svizzera), Mazara del Vallo (collegamento con il gasdotto TTPC proveniente dall'Algeria) e Gela (collegamento con il gasdotto TMPC proveniente dalla Libia) che si

configurano come punti di interconnessione con paesi non appartenenti all'Unione europea.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il regolamento 2024/1789, all'articolo 70, comma 2, lettera d), prevede che i codici di rete e gli orientamenti adottati dalla Commissione europea si applichino a tutti i punti di interconnessione all'interno dell'Unione europea e ai punti di entrata e uscita verso paesi terzi, a decorrere dal 5 agosto 2026;
- il medesimo articolo, al comma 3, prevede, inoltre, che fino al 5 febbraio 2026 le autorità di regolazione possano presentare alla Commissione europea una richiesta di deroga all'applicazione dei codici di rete e degli orientamenti per i punti di entrata e uscita verso i paesi terzi; in particolare, tale deroga può essere richiesta per quelle disposizioni che potrebbero essere applicate ai suddetti punti senza la necessità di reciprocità da parte del sistema interconnesso, ma che per specifiche ragioni non possono essere attuate efficacemente;
- le disposizioni della deliberazione 137/02 che attualmente non sono conformi alla previsione di cui all'articolo 70, comma 3, del regolamento 2024/1789 sono:
 - i) il comma *9bis*2 che, per i soli punti di Mazara del Vallo e Gela, prevede la possibilità per l'impresa di trasporto di conferire la capacità esistente disponibile per il servizio di trasporto continuo di tipo annuale anche ad anno termico avviato secondo l'ordine temporale di richiesta;
 - ii) il comma *9bis*.3, lettere a) e b) che prevede la riserva di una quota della capacità per il conferimento di prodotti di breve termine (ai sensi del comma 8.7 del regolamento 2017/459) per i soli punti interconnessi con i paesi dell'Unione europea (Gorizia, Tarvisio, Melendugno) e con la Svizzera (Passo Gries) ma non anche per gli altri punti di entrata;
 - iii) l'articolo 14ter relativo ai casi di sistematico mancato utilizzo della capacità conferita (c.d. meccanismo di “*use-it-or-lose-it*” a lungo termine di cui al comma 2.2.5 del regolamento CMP) che si applica presso i punti interconnessi con i paesi dell'Unione europea (Gorizia, Tarvisio, Melendugno) e con la Svizzera (Passo Gries), ma non anche per gli altri punti di entrata;
 - iv) l'articolo 14quarter relativo al meccanismo di “*use-it-or-lose-it*” su base “*day-ahead*” (comma 2.2.3 del regolamento CMP) che trova applicazione esclusivamente presso i punti interconnessi con i paesi dell'Unione europea;
- con la deliberazione 17/2026/R/gas, l'Autorità ha ritenuto opportuno richiedere alla Commissione europea una deroga, ai sensi dell'articolo 70, comma 3, del regolamento 2024/1789 al fine di mantenere la flessibilità dei conferimenti presso i punti di Mazara del Vallo e Gela (come attualmente prevista dal comma *9bis*2 della deliberazione 137/02 sopra richiamato) tenendo conto della specificità dei sistemi interconnessi in cui la prenotazione di capacità è fortemente legata alla stipula di contratti di approvvigionamento del gas che potrebbero richiedere tempistiche di negoziazione non compatibili con il calendario dei conferimenti stabilito a livello UE.

RITENUTO CHE:

- sia necessario estendere tutte le disposizioni della deliberazione 137/02 già in vigore presso i punti di interconnessione con paesi membri dell'Unione europea e che non richiedono la reciprocità del paese interconnesso anche ai punti di entrata/uscita con paesi terzi, come previsto dal regolamento 2024/1789, con l'unica eccezione delle disposizioni di cui dal comma 9bis2 per le quali l'Autorità ha chiesto apposita deroga alla Commissione europea;
- sia, a tal fine necessario, aggiornare i sopra richiamati comma 9bis.3, lettere a) e b), l'articolo 14ter e l'articolo 14quater della deliberazione 137/02 per renderli conformi alla normativa europea di riferimento;
- il suddetto aggiornamento abbia contenuto vincolato da normativa europea e, pertanto, non necessiti di consultazione, come consentito dalla deliberazione 649/2014/A

DELIBERA

1. di modificare la deliberazione 137/02 come segue:
 - al comma 9bis.3 dopo la parola “anno” sono eliminate le seguenti parole “, limitatamente ai punti interconnessi con paesi dell'Unione europea e con la Svizzera”;
 - al comma 14ter.1 dopo la parola “Gries,” sono aggiunte le seguenti parole “Mazara del Vallo, Gela,”;
 - al comma 14quater.1 dopo le parole “l'estero di,” sono aggiunte le seguenti parole “Passo Gries, Mazara del Vallo, Gela,”, dopo il numero “4” è aggiunto “,” e dopo la parola “regolamento” le parole “CE n. 715/2009” sono sostituite con “(UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio”;
2. di prevedere che l'impresa maggiore di trasporto predisponga una proposta di aggiornamento del proprio codice finalizzata al recepimento delle disposizioni della presente deliberazione e la trasmetta per approvazione all'Autorità in tempo utile per la sua entrata in vigore entro il termine del 5 agosto 2026 di cui all'articolo 70, comma 2, lettera d), del regolamento 2024/1789;
3. l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento è subordinata all'approvazione della proposta di aggiornamento di cui al precedente punto;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla società Snam Rete Gas S.p.A., per i seguiti di competenza;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

3 febbraio 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua